

(N. 2244-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1952 (V. Stampato N. 2018)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 21 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1952.

Miglioramenti economici al clero congruato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione trae origine dall'esigenza di adeguare, almeno fino ad un certo limite, gli assegni del clero congruato al valore reale della moneta, tenendo presente la misura degli assegni stessi stabilita dalle leggi in vigore al 1929.

La suddetta esigenza è posta, da un lato, dallo stato di innegabile disagio del clero congruato, e, d'altra parte, dall'impegno che è stato espressamente assunto dallo Stato Italiano mediante il Concordato con la Santa Sede. L'articolo 30 della convenzione finanziaria — alle-

gato quarto al Concordato medesimo — sancisce infatti l'obbligo, finchè con nuovi accordi non sia diversamente stabilito, di continuare a supplire alle deficienze dei redditi beneficiari con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi vigenti al momento del Concordato.

In relazione al suddetto impegno, agli assegni di cui trattasi furono apportati successivi aumenti con decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1945, con decreto legislativo presidenziale 1° aprile 1947 e con decreto legislativo 22 gennaio 1948. Indi, con legge 29 luglio

1949, n. 494, gli assegni per gli arcivescovi, che nel 1929 erano di lire 18.000 annue, furono portati a lire 432.432, e quelli dei parroci, che nel 1929 erano di lire 3.500 annue, furono portati a lire 84.084. Con quest'ultimo provvedimento gli assegni furono aumentati complessivamente di ventiquattro volte, ma il loro valore reale rimase notevolmente inferiore al valore reale che avevano nel 1929.

Parlamentari e Governo, però, pur fissando tale limitato aumento in considerazione delle necessità di bilancio, assunsero il preciso impegno di provvedere al più presto in modo più adeguato alla situazione.

Pertanto, il 2 giugno 1950, in ottemperanza agli impegni assunti, il Governo presentò altro disegno di legge col quale si proponeva di aumentare gli assegni del 50 per cento. Anche questa volta le necessità di bilancio si imposero al legislatore, e il disegno di legge fu approvato senza emendamenti, per evitare che, col l'intento di raggiungere il più, si ritardasse o comunque non si conseguisse il proposto miglioramento. Con l'approvazione di tale disegno — legge 30 novembre 1950, n. 997 — gli assegni per gli arcivescovi aumentarono a lire 648.648, quelli per i vescovi a lire 612.612 e quelli per i parroci a lire 126.126. Si concesse pertanto — sempre rispetto agli assegni del 1929 — un aumento di 36 volte, mentre il costo della vita dal 1938 era aumentato di oltre cinquanta volte.

Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, prevede un aumento del 50 per cento alle congrue, non quali risultano in base alla citata legge n. 997, ma quali risultavano dopo la legge 20 luglio 1949, n. 494. Gli assegni degli arcivescovi sono portati a lire 864.864, quelli dei vescovi a lire 816.816 e quelli dei parroci a lire 168.168. In tal modo il Governo, mentre ha corrisposto ai desideri del clero, ha anche soddisfatto ad un voto espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione con un ordine del giorno approvato insieme al precedente analogo provvedimento, ed ha, nel contempo, adempiuto le sue promesse. Infatti con il presente disegno di legge gli assegni al clero congruato risultanti dalla legge del 1949 sono aumentati del cento per cento.

Tale aumento non è certo eccessivo, dato che esso comporta una rivalutazione equivalente a 48 volte i limiti di congrua in vigore nel 1929, mentre il valore della moneta è diminuito da allora in misura non certo inferiore alle 50 volte.

L'unico emendamento apportato dalla Camera al presente disegno di legge è quello costituito dal terzo comma dell'articolo 1, che concerne il clero del Pantheon, al quale la più volte citata legge del 1949 aveva aumentato gli assegni del 100 per cento rispetto alla misura stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1947, n. 1481. Nel predetto comma aggiuntivo è previsto un ulteriore aumento del 50 per cento, per cui l'ammontare dell'assegno mensile di cui trattasi salirebbe a lire 42.000. Tale cifra non appare troppo elevata, ma al contrario, appena sufficiente, quando si consideri che i canonici del Pantheon hanno una particolare dignità sia per lo Stato che per la Chiesa, e che essi, d'altra parte, essendo adetti ad una chiesa che — per avere carattere prevalente di museo artistico e storico — è assai poco frequentata dai fedeli, non hanno proventi straordinari per funzioni o questue, mentre lo Stato ha diritto di chiedere la celebrazione di tutte le funzioni religiose ed essi sono obbligati a celebrarle, in base all'articolo 15 del Concordato, senza alcun compenso.

È infine opportuno rilevare che il provvedimento sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, pur contenendo in limiti modesti gli assegni del clero congruato, ha portato tuttavia gli assegni stessi ad un livello più dignitoso ed adeguato alle necessità degli interessati. Non è pertanto prevedibile che, in mancanza di notevoli mutamenti nella situazione economica, si rendano necessari, a breve scadenza, ulteriori aumenti.

Pertanto, sulla base dei dati esposti, ed anche in considerazione delle ragioni ampiamente illustrate negli atti dell'altro ramo del Parlamento che si riferiscono al presente disegno di legge, la Commissione ha deciso di proporre al Senato l'approvazione.

TUPINI, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative, viene concesso, a decorrere dal 1° luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998.

Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in atti-

vità di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1481, e raddoppiata con l'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'importo di lire 1.300 milioni sarà provveduto mediante riduzione di corrispondente somma dei fondi iscritti sul capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.